

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

VISTA

l'adesione dell'A.N.P.S. alla stipula di una convenzione affinché ai propri associati non appartenenti alla Polizia di Stato sia consentito di fruire dei servizi dei Centri Balneari e dei Centri Montani della Polizia di Stato, nonché del Centro Sportivo "Tor di Quinto",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto della Convenzione

1. Il presente accordo ha per oggetto l'accesso ai Centri Balneari della Polizia di Stato, ai Centri Montani e al Centro Sportivo di "Tor di Quinto" in qualità di convenzionati, nel periodo di validità della convenzione, da parte degli associati dell'A.N.P.S. - alle condizioni di cui ai successivi articoli.

ART. 2

Durata

1. La presente Convenzione avrà validità di un anno dalla data della stipula.
2. L'accordo può essere rescisso anticipatamente in qualunque momento da ciascuna delle due Parti, dandone disdetta con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 gg. dalla comunicazione.
3. E', comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito della Convenzione.
4. Non è previsto l'utilizzo di alcun mezzo di trasporto da e per i Centri Balneari, Centri Montani e Centro Sportivo di "Tor di Quinto" messo a disposizione dall'Amministrazione P.S.

ART. 3

Accesso alle strutture

CENTRI BALNEARI

1. L'orario di apertura dei Centri Balneari è regolamentato dalle ordinanze delle Capitanerie di Porto secondo la normativa vigente e dalle circolari emanate dai Sigg. Questori localmente;
2. Al momento dell'ingresso al Centro balneare l'utente convenzionato dovrà esibire il tesserino di appartenenza all'A.N.P.S., dal quale risultino le generalità del possessore, e richiedere la tessera per l'accesso al Centro Balneare valida per tutto il periodo;
3. Ai minori, dai 14 anni compiuti, dovrà essere rilasciata la tessera di accesso con le modalità di cui al precedente punto 2.
4. I ragazzi, fino al compimento del 10° anno di età, potranno accedere al Centro balneare a titolo gratuito, se al seguito di frequentatori adulti tesserati.



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

CENTRI MONTANI

1. La convenzionata dovrà presentare la domanda per il soggiorno presso il Centro Montano di Merano, Bardonecchia o Badia Prataglia, redatta sull'apposito modello (**in allegato**) compilato e sottoscritto secondo le indicazioni in esso specificate e, previo nulla osta dell'A.N.P.S., inoltrata al Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, Via del Castro Pretorio, 5 - 00187 Roma, o a mezzo fax 06.465.72360 - 72361, ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo dipps.assistenzapcs.conv@pecps.interno.it almeno 30 giorni prima del periodo prescelto. Le richieste pervenute oltre tale termine saranno accettate e valutate positivamente solo nel caso in cui presso la struttura rimanessero stanze disponibili.
2. I periodi di soggiorno riservati ai convenzionati sono **esclusivamente** riferiti alla "Bassa Stagione". Per richieste di soggiorno in "Alta e Altissima Stagione" l'ammissione è condizionata alla preventiva verifica della graduatoria effettuata dall'Ente, secondo le disponibilità di alloggi e in caso di rinuncia degli aventi diritto.
3. Per "Bassa Stagione" si intendono tutti i periodi dell'anno, eccetto i periodi del ponte dell'Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, dal 3° sabato di gennaio al 2° sabato di marzo, Pasqua, dal 1° sabato di luglio all'ultimo sabato di settembre considerati in "Alta e Altissima Stagione".
4. L'autorizzazione al soggiorno verrà comunicata formalmente all'interessato con e-mail o posta prioritaria (in casi eccezionali), nel quale verrà indicato l'importo dell'anticipo (pari ad € 25,00 a persona) da versare con bonifico bancario a favore del Fondo di Assistenza, 20 giorni prima dell'inizio del periodo di soggiorno, con le modalità e riferimenti indicati nella mail di comunicazione stessa. Il saldo avverrà presso la direzione del Centro di soggiorno.
5. Il mancato versamento sarà considerato come rinuncia¹.

CENTRO SPORTIVO DI TOR DI QUINTO

1. La convenzionata si impegna a presentare al Direttore del Centro Sportivo l'elenco dei soci.
2. Il Fondo Assistenza si impegna a far accedere nei giorni e negli orari stabiliti i soci segnalati dal Convenzionato.
3. Al momento dell'ingresso al Centro Sportivo l'utente convenzionato dovrà esibire il tesserino di appartenenza all'A.N.P.S. dalla quale risultino le generalità del possessore, o altro titolo rilasciato dal Centro per l'accesso.
4. In ogni caso gli utenti convenzionati dovranno osservare le regole per l'accesso stabilite dal Direttore del Centro Sportivo con apposito provvedimento che potrà essere visionato presso i locali della Segreteria del Direttore.

¹ Rinunce

- a. Le eventuali rinunce dovranno essere inoltrate al Fondo di Assistenza, entro e non oltre 15 giorni prima dell'inizio del turno prescelto (con la richiesta del rimborso dell'80% dell'anticipo eventualmente versato).
 - b. In caso di rinuncia comunicata tra il 14° e l'8° giorno prima dell'inizio del turno si provvederà al rimborso del 50% versato, salva restituzione dell'intera somma in presenza di gravi e documentati motivi.
 - c. In caso di rinuncia inoltrata dal 7° giorno precedente l'inizio del turno non sarà, invece, corrisposto alcun rimborso, sempre rimanendo tuttavia salva la restituzione dell'intera somma in presenza di gravi e documentati motivi.
- Per quanto non riportato nella presente Convenzione e per le eventuali modifiche in corso di vigenza, si rinvia alle circolari della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato relative alla struttura, visionabili sul sito della Polizia di Stato agli indirizzi www.polizia-distretto.it/articolo/view/15456/ e <http://img.poliziadistato.it/dnec/>



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.F.R. 29/10/2010 n. 244)

5. I soci dell'A.N.P.S. potranno utilizzare gli impianti oggetto della presente Convenzione nei giorni ed orari stabiliti dal Direttore del Centro Sportivo.
6. Il Fondo Assistenza rappresenta che gli impianti potrebbero non essere fruibili in alcuni giorni di validità della presente Convenzione in quanto sottoposti ai necessari interventi di manutenzione.

ART. 4

Obblighi, modalità e prescrizioni

1. La convenzionata si impegna ad autorizzare previo rilascio di nulla osta da apporre sul modello di domanda dei soci richiedenti;
2. Il Fondo Assistenza si impegna a far accedere nei periodi, giorni e negli orari stabiliti i soci segnalati dal Convenzionato;
3. **Centri Balneari** - la convenzionata si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, di privacy e comportamento, nonché di rispettare il "Regolamento per la disciplina delle condizioni e delle modalità di svolgimento dei servizi di balneazione presso i Centri balneari della Polizia di Stato" emanato dal Fondo di Assistenza in data 7 dicembre 2010, visionabile presso la segreteria dei Centri balneari, nonché di rispettare le condizioni poste dai Regolamenti interni dei Centri di soggiorno Montani e del Centro Sportivo di Tor di Quinto, visionabili presso le Segreterie dei Direttori;
4. **Centri Montani** - la convenzionata si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, di privacy e comportamento, nonché di rispettare i Regolamenti interni dei Centri di soggiorno Montani, gli orari previsti per la consumazione dei pasti, di pulizia delle camere, degli orari di arrivo e partenza dal Centro, consultabili presso le Direzioni dei Centri stessi;
5. **Centro Sportivo Tor di Quinto** - la convenzionata si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, di privacy e comportamento, nonché di rispettare il Regolamento interno del Centro Sportivo Tor di Quinto. In particolare si impegna a:
 - a) garantire il corretto uso delle attrezzature ed impianti oggetto della Convenzione da parte dei propri soci;
 - b) nominare un Responsabile che curi i rapporti con il Fondo Assistenza ed il Direttore del Centro Sportivo;
 - c) garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari per l'uso degli impianti con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza degli stessi, di privacy e comportamento;
 - d) informare i propri soci, adottando ogni utile iniziativa, affinché gli stessi frequentino solo le aree ed i percorsi funzionali alla fruizione degli impianti sportivi, degli spogliatoi e degli eventuali altri servizi fruibili (bar, sala d'attesa);
 - e) pagamento e sostituzione di pezzi e attrezzature oggetto di danneggiamento da parte dei soci autorizzati dal presente accordo.
6. All'utente convenzionato verranno imputati gli eventuali danni arrecati agli immobili e agli arredi e ogni altro danno dovesse essere riscontrato dalle Direzioni dei Centri;



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

7. In caso di lavori da realizzarsi nelle strutture, fatti salvi i casi di comprovata urgenza, verrà data comunicazione della chiusura e/o della non fruibilità delle strutture tempestivamente anche attraverso pubblicazione sui siti istituzionali;
8. Nei periodi di sovraffollamento (fine luglio-agosto) l'accesso ai Centri dei convenzionati sarà disciplinato dal criterio di accesso stabilito per le singole strutture ricreative e comunque potrebbe essere consentito ai soli aventi diritto ordinari;
9. La tessera è strettamente personale e deve essere accompagnata da un documento di identità del titolare, non può essere ceduta a terzi, pena il ritiro immediato. La stessa dovrà essere presentata in visione a qualunque richiesta del personale delegato dal Fondo di Assistenza, per gli adempimenti connessi al Centro.

ART. 5

Tariffe "Convenzionato"

CENTRI BALNEARI

Le tariffe per l'accesso ai servizi, cabina, ombrellone, sdraio, lettino, accesso in spiaggia senza noleggio attrezzature, per gli abbonamenti e per il ristorante-self service, sono quelle corrispondenti alla categoria di "convenzionato" applicate dal singolo Centro balneare.

Gli importi, IVA inclusa, dovranno essere corrisposti dai soci dell'A.N.P.S. - direttamente alla biglietteria del Centro Balneare.

Al momento dell'ingresso ai Centri balneari l'utente convenzionato dovrà esibire il tesserino di appartenenza all'A.N.P.S. dalla quale risultino le generalità del possessore, e richiedere la tessera per l'accesso al Centro Balneare valida per tutto il periodo (importo € 2,50);

CENTRI MONTANI

Le tariffe per il soggiorno presso i Centri Montani sono quelle corrispondenti alla categoria di "convenzionato" applicate dal singolo Centro Montano.

I periodi di soggiorno riservati ai convenzionati sono esclusivamente riferiti alla "Bassa Stagione". Per richieste di soggiorno in "Alta Stagione" l'ammissione è condizionata alla preventiva verifica della graduatoria effettuata dall'Ente, secondo le disponibilità di alloggi e in caso di rinuncia degli aventi diritto.

Bassa Stagione - tutti i periodi dell'anno, eccetto i periodi di Alta stagione.

Alta Stagione - ponte dell'Immacolata, Natale, Capodanno, Epifania, dal 3° sabato di gennaio al 2° sabato di marzo, Pasqua, dal 1° sabato di luglio al 2° sabato di settembre.

Gli importi, IVA inclusa, dovranno essere versati dai soci dell'A.N.P.S. con Carta di Credito, Bancomat o Assegno bancario, direttamente presso la Direzione del Centro Montano. I versamenti, di cui sopra, effettuati dai soci dell'A.N.P.S., dovranno essere comunicati mensilmente dal Centro Montano al Fondo Assistenza.

CENTRO SPORTIVO DI TOR DI QUINTO

I soci dell'A.N.P.S. potranno accedere alle attività in **Piscina** (Corsi di Nuoto, Corsi sub e Nuoto libero), in **Palestra** (Difesa personale, Pesì, Pilates e Ginnastica posturale etc) **Tennis** (lezioni individuali e collettive), **Calcetto** e **Calcio** a otto. Per praticare le attività sportive e/o i



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.F.R. 2/310/2010 A. 244)

corsi di nuoto, difesa personale e c/o tennis, dovranno effettuare l'iscrizione presso l'Ufficio Sportivo del Centro versando la relativa quota e consegnare un certificato medico di "sana e robusta costituzione". Si allega la tabella delle attività sportive praticate con i relativi costi (A.I.A.). Gli importi, IVA inclusa, dovranno essere versati dai soci dell'A.N.P.S. con Carta di Credito, Bancomat o Assegno bancario, direttamente presso l'Ufficio Sportivo del Centro Sportivo. I versamenti, di cui sopra, effettuati dai soci dell'A.N.P.S., dovranno essere comunicati mensilmente dal Centro Sportivo al Fondo Assistenza.

ART. 6

Responsabilità della Convenzionata

1. La Convenzionata è obbligata:

- a) a rimborsare al Fondo di Assistenza (previa valutazione insindacabile dei tecnici del Fondo di Assistenza, ove necessario) ogni spesa derivata a carico di quest'ultimo da fatti dannosi eventualmente posti in essere, mediante azioni od omissioni di natura dolosa o colposa imputabile ai soci della Convenzionata, durante tutto il periodo di durata della Convenzione;
- b) durante tutto il periodo di durata della Convenzione, a tenere indenne il Fondo di Assistenza da ogni e qualsivoglia danno derivante al medesimo dal dover rispondere di eventuali pregiudizi subiti da terzi, dichiarando, sin d'ora, per la suddetta evenienza, l'accettazione incondizionata della propria obbligazione risarcitoria per responsabilità civile ed il conseguente accollo della relativa prestazione indennitaria, con esonero assoluto di chiamata in causa diretta o indiretta del Fondo Assistenza, nonché ad ogni azione di regresso nei confronti del medesimo.

ART. 7

Privacy e registrazione dati

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), i dati personali forniti al Centro saranno trattati:

- per il rilascio della tessera (Centri balneari e Centro Sportivo di Tor di Quinto) o per l'ammissione al soggiorno (Centri montani);
- per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.

TESSERA

Ogni tessera rilasciata dovrà essere annotata su un apposito registro e/o scheda, tenuti dalla Società appaltante, timbrati, vidimati, firmati su ogni foglio e soggetti a verifiche da parte del personale referente del Fondo di Assistenza.

Su tale registro/scheda, dovrà essere annotato il numero progressivo della tessera rilasciata, la data del rilascio, i dati anagrafici, la firma del convenzionato, la firma per il consenso dei dati personali e per l'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e l'Associazione convenzionata (A.N.P.S.).



FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

ART. 8 Controversie

1. Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti è competente il Foro di Roma.

ART. 9 Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma,

IL DIRIGENTE DELEGATO

Tiziana Terribile



[Handwritten signature of Tiziana Terribile]

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

Il Presidente

Dott. Claudio Savarese



IL PRESIDENTE NAZIONALE

Dott. Claudio SAVARESE

[Handwritten signature of Claudio Savarese]